

dossier

18 giugno 2018

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

A.G. 24



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

Ufficio ricerche nel settore delle infrastrutture e dei trasporti

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 20



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-3855 - st_istituzioni@camera.it - [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Dipartimento Trasporti, poste e telecomunicazioni

Tel. 06 6760-2614- st_trasporti@camera.it - [@CD_trasporti](https://twitter.com/CD_trasporti)

Atti del Governo n. 24

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	5
LA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE	5
CONTENUTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/2102	6
AMBITI E CRITERI DEL RECEPIMENTO; SUO PROCEDIMENTO PARLAMENTARE	9
CONTENUTO DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 24.....	14
TESTO A FRONTE: Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4	23

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo recato dall'atto del Governo n. 24 mira a recepire la **direttiva (UE) 2016/2102** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa **all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici** ("*public sector bodies*" nella versione inglese, "*organismes du secteur public*" in quella francese).

La delega legislativa è stata posta dalla legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017) agli articoli 1 e 14.

La direttiva prevede quale termine per il suo recepimento il 23 settembre 2018.

LA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE

Il Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) già sancisce il principio della accessibilità dei siti *web* delle pubbliche amministrazioni.

In via generale, il Codice fa menzione (a seguito dell'indicazione normativa presente nell'articolo 1 della legge n. 124 del 2015, di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) di una "cittadinanza digitale".

Inoltre il suo articolo 53 prevede che le pubbliche amministrazioni realizzino siti istituzionali su reti telematiche tali da rispettare i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.

Specifiche "disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" sono dettate inoltre dalla legge n. 4 del 2004.

Essa definisce (articolo 2, comma 1, lettera *a*) l'accessibilità come "la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari".

In via attuativa, i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici sono stati regolati con decreto della Presidenza del Consiglio-Dipartimento per l'innovazione e le

tecnologie 8 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005).

Per quanto riguarda l'accessibilità degli strumenti informatici delle pubbliche amministrazioni, un insieme di compiti fanno capo all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), la quale: presta assistenza alle pubbliche amministrazioni sull'applicazione della normativa in materia di accessibilità; effettua il monitoraggio dei siti *web* della pubblica amministrazione, al fine di fornire indicazioni e suggerimenti per il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità; presta assistenza in relazione a quesiti tecnici inviati da enti per l'adeguamento alla normativa dei siti *web* istituzionali.

CONTENUTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/2102

La direttiva reca disposizioni relative all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili delle pubbliche amministrazioni.

Secondo quanto indicato nel "considerando n. 2", l'accessibilità si riferisce ai principi e alle tecniche da rispettare nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nell'aggiornamento di siti *internet* e di applicazioni mobili per rendere il loro contenuto più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità.

L'**obiettivo della direttiva**, indicato dal suo articolo 1, è quindi quello di garantire il ravvicinamento delle misure nazionali a livello di Unione europea sulla base di prescrizioni in materia di accessibilità concordate da applicare ai siti *web* e alle relative applicazioni mobili degli enti pubblici che favoriranno una maggiore accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili di enti pubblici ("considerando n. 9").

Tale necessità, come risulta dal "considerando n. 5", discende dal fatto che diversi Stati membri abbiano adottato misure basate su linee guida internazionali per la progettazione di siti *web* accessibili - ma tali misure spesso si riferiscono a versioni o livelli di conformità diversi di tali linee guida - oppure abbiano introdotto differenze tecniche a livello nazionale con riguardo ai siti *web* accessibili. Ne è seguita una frammentazione del mercato, accrescendo le difficoltà (specie delle piccole e medie imprese operanti nel settore) di intervenire al di fuori del mercato nazionale.

L'**articolo 1**, oltre alle finalità della direttiva individua gli ambiti esclusi dalla sua applicazione. In particolare sono esclusi **i siti *web* e applicazioni mobili delle emittenti di servizio pubblico** (il cui regime di accessibilità è più adeguatamente disciplinato dalle norme relative al

settore di riferimento) e **i siti web e applicazioni mobili di ONG** che non forniscono servizi pubblici essenziali per il pubblico (o specificamente per persone disabili) per le quali l'onere di adempiere alle prescrizioni della direttiva è ritenuto, nell'ambito del "considerando n. 25", sproporzionato.

Sono **inoltre esclusi** alcuni **specifici contenuti web, finanziati o realizzati** dalle pubbliche amministrazioni o sottoposti al loro controllo:

- i formati di file per ufficio pubblicati prima del 23 settembre 2018 (quali pdf o file word), a meno che tali contenuti non siano necessari per i processi amministrativi attivi relativi alle funzioni assolve dall'ente pubblico interessato;
- media basati sul tempo preregistrati pubblicati prima del 23 settembre 2020 e quelli basati sulla trasmissione in diretta;
- le carte e servizi di cartografia online, a condizione che le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile per le carte per la navigazione;
- riproduzioni di pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale che non possono essere resi pienamente accessibili per specifiche ragioni;
- contenuti di extranet o intranet ossia siti *web* disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il grande pubblico in quanto tale, pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale;
- contenuti di siti *web* e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono né necessari per processi amministrativi attivi né aggiornati o rielaborati dopo il 23 settembre 2019.

È data agli Stati membri la **facoltà di escludere dall'applicazione** della direttiva i siti *web* e le applicazioni mobili di scuole, giardini d'infanzia o asili nido, ad eccezione dei contenuti relativi a funzioni amministrative essenziali online.

L'**articolo 2** precisa che gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che vadano al di là delle prescrizioni minime per l'accessibilità *web* di siti *internet* e applicazioni mobili stabilite dalla direttiva, mentre l'**articolo 3** contiene le definizioni.

L'**articolo 4** individua quattro principi ai quali gli enti pubblici degli Stati membri devono conformarsi in termini di accessibilità. Tali principi vengono delineati al "considerando n. 37": **percepibilità; utilizzabilità; comprensibilità; solidità.**

L'**articolo 5** consente di non applicare i principi di accessibilità nel caso in cui ciò determini oneri sproporzionati. Secondo il "considerando n. 39" per misure che imporrebbero un **onere sproporzionato** si dovrebbero intendere le misure che imporrebbero a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o metterebbero a rischio la sua capacità di adempiere al suo scopo o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per i cittadini, in particolare per le persone con disabilità. La mancanza di carattere prioritario, di tempo o di conoscenze non possono tuttavia essere considerati un motivo legittimo per derogare alle norme in tema di accessibilità.

Per valutare la sussistenza di oneri sproporzionati le pubbliche amministrazioni valutano l'onere tenendo conto delle dimensioni, delle risorse e della natura dell'ente pubblico interessato e della stima dei costi e dei benefici per l'ente pubblico interessato in rapporto ai benefici previsti per le persone con disabilità, e qualora l'onere sia sproporzionato indicano nell'apposito documento di accessibilità quali siano le parti delle prescrizioni in materia di accessibilità cui non è stato possibile conformarsi e se del caso fornire alternative accessibili.

L'**articolo 6** sancisce una presunzione di conformità alle prescrizioni in tema di accessibilità per i contenuti di siti *web* e applicazioni mobili che rispettano le norme armonizzate (o parte di esse) nonché per le applicazioni mobili che rispettano le specifiche tecniche definite dalla Commissione in assenza di norme armonizzate, o parti di esse. Sono inoltre presunti conformi i contenuti dei siti *web* che, in assenza di norme armonizzate, soddisfano i requisiti pertinenti, o parti di essi, della norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) concernente i requisiti di accessibilità per l'acquisizione di prodotti e servizi ITC, nonché i contenuti delle applicazioni mobili che soddisfano i requisiti pertinenti, o parti di esse, della medesima norma tecnica in assenza sia di norme armonizzate che di specifiche tecniche.

L'**articolo 7** prevede che le pubbliche amministrazioni debbano fare dichiarazione di accessibilità sulla **conformità** dei rispettivi siti *web* e applicazioni mobili alla direttiva, indicandone i contenuti e prevedendo che la Commissione adotti atti di esecuzione per stabilire un modello di dichiarazione di accessibilità. Si prevede anche l'obbligo degli Stati membri di programmi di formazione in materia di accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili, destinati alle parti interessate e al personale degli enti pubblici nonché misure necessarie per sensibilizzare sulle prescrizioni in materia di accessibilità sui

benefici per gli utenti e i proprietari di siti *web* e applicazioni mobili e sulla possibilità di fornire un feedback in caso di mancata conformità alla direttiva.

L'**articolo 8** disciplina il **monitoraggio** sulla conformità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità cui sono tenuti gli Stati membri individuandone il regime. Entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sugli esiti del monitoraggio, includendo i dati misurati.

L'**articolo 9** concerne la procedura di **attuazione** di quanto previsto dalla direttiva per gli Stati membri. In particolare prevede che entro il 23 settembre 2018 gli Stati membri informino la Commissione circa l'ente responsabile dell'attuazione della direttiva.

Gli ulteriori articoli disciplinano le modalità di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione (**articolo 10**), la procedura di comitato (**articolo 11**), il riesame della direttiva (**articolo 13**) e l'entrata in vigore (**articolo 14**)

L'applicazione delle disposizioni di recepimento della direttiva, si applicano nel seguente modo: per i siti *web* di enti pubblici non pubblicati prima del 23 settembre 2018 a decorrere dal 23 settembre 2019; per i siti *web* di enti pubblici pubblicati successivamente a tale data si applicano a decorrere dal 23 settembre 2020, mentre per le applicazioni mobili di enti pubblici a decorrere dal 23 giugno 2021.

AMBITI E CRITERI DEL RECEPIMENTO; SUO PROCEDIMENTO PARLAMENTARE

Una volta esposti sia i lineamenti della normativa vigente sia la direttiva (UE) 2016/2102, emerge come, di questa, i principi ispiratori e le prescrizioni minime di accessibilità già possano dirsi trasposti e operanti nell'ordinamento italiano, in ampia misura.

Dunque il recepimento della direttiva non importa una radicale trasposizione di una nuova disciplina bensì l'adeguamento della disciplina vigente per alcuni (limitati) profili.

Tali possono dirsi:

- ✓ l'inclusione esplicita dei siti *web* e delle applicazioni mobili, menzionati dalla direttiva, entro l'ambito definitorio dei "sistemi informatici", dei quali la legge n. 4 del 2004 prescrive l'accessibilità;

- ✓ l'inserimento nella normativa italiana della definizione di "applicazioni mobili" (*software* applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori), "sito *web*" (insieme strutturato di pagine *Web* utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi) e "dati misurati" (risultati quantificati dell'attività di monitoraggio effettuata per verificare la conformità dei siti *web* e delle applicazioni mobili di enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità);
- ✓ una definizione dei "soggetti erogatori", i quali sono qui individuati mediante rinvio normativo (all'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004);
- ✓ l'introduzione nella normativa italiana dell'onere sproporzionato (v. *supra*, a proposito dell'articolo 5 della direttiva) quale temperamento al principio di accessibilità. La definizione di onere sproporzionato è già recata dalla legge di delega n. 163 del 2017 (articolo 14), che prevede che per misure che impongono un onere sproporzionato si intendano misure che generano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacità di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per le persone con disabilità. L'individuazione dell'onere sproporzionato è fondata unicamente su motivazioni legittime; pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni non può essere considerata un motivo legittimo;
- ✓ alcune abrogazioni e raccordi normativi.

Vale ricordare che l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 deve tener conto di alcuni principi e criteri direttivi specifici, posti dall'articolo 14 della **legge-delega n. 163 del 2017**.

Tali elementi direttivi sono:

a) dare attuazione alle prescrizioni in materia di accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (v. articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102) prendendo come riferimento i valori di cui al punto 1), lettera *d*), numero 3, dell'allegato B al decreto della Presidenza del Consiglio-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005. Tale allegato dispone in ordine alla verifica soggettiva dell'accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie *internet*. Questa

verifica si conclude con la predisposizione di un rapporto nel quale l'esperto di fattori umani valuta l'accessibilità e esprime un giudizio su una scala soggettiva formata da quattro livelli. La disposizione in esame prevede appunto che l'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici debba almeno coincidere con il terzo livello della scala, corrispondente al secondo livello di qualità ivi previsto;

b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni circa l'onere sproporzionato, emanare apposite linee guida nazionali, volte a individuare i casi in cui un ente pubblico possa ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto.

Dall'attuazione della delega non devono inoltre derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 1 della citata legge n. 163 del 2016 per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, tra cui è ricompresa appunto la direttiva (UE) 2016/2102.

È previsto che gli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive contenute nell'allegato A, siano preliminarmente sottoposti all'esame delle competenti **Commissioni parlamentari** per l'espressione del relativo **parere**.

Per i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, è fatto rinvio alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

La direttiva prevede quale termine per il suo recepimento il 23 settembre 2018.

In particolare, l'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive.

Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per l'esercizio della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

L'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 prevede inoltre che il Governo possa adottare *disposizioni integrative e correttive* dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.

I principi e criteri direttivi generali di delega indicati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 sono i seguenti:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione della normativa;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. *gold plating*);

d) ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. In ogni caso le sanzioni penali sono previste "solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti";

e) al recepimento di direttive o di altri atti che modificano precedenti direttive o di atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione;

f) nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;

h) le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con un unico decreto legislativo, compatibilmente con i diversi termini di recepimento;

i) è sempre assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

Per quanto concerne il procedimento per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, si segue lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012.

E' previsto che gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti siano emanati anche in mancanza del parere.

La legge 234 del 2012 dispone al contempo che, qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi. Finalità di tale proroga

è quella di permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

CONTENUTO DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 24

Articolo 1 *(modificazioni della legge n. 4 del 2004)*

L'**articolo 1** dello schema di decreto legislativo reca un insieme di disposizioni modificative della legge n. 4 del 2004.

Il **comma 1** modifica il **titolo** della legge n. 4 del 2004. Esso è, nel testo finora vigente: "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici". Diviene: "Disposizioni in materia di accessibilità agli strumenti informatici delle pubbliche amministrazioni da parte degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità".

È titolo che assume, con riferimento all'utenza, una valenza più ampia e generale rispetto a quello attuale. Viene altresì specificato che il riferimento è agli strumenti informatici 'delle pubbliche amministrazioni'.

Il **comma 2** sostituisce, quando ricorra il sostantivo "disabili", la menzione di soggetto (persona, lavoratore, alunno, ecc.) "**con disabilità**".

È dicitura che già si ravvisa nella legge n. 18 del 2009, che ha dato ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Inoltre questo comma sostituisce, quando ricorra, "siti *internet*" con la specifica menzione di "siti *web* e applicazioni mobili", secondo il dettato della direttiva.

Il **comma 3** (modificativo dell'articolo 2 della legge n. 4 del 2004) incide su alcune definizioni.

In particolare, esplicita che l'accessibilità prescritta per i sistemi informatici, quale capacità di fornire servizi ed informazioni fruibili e senza discriminazioni, valga anche per i siti *web* e le applicazioni mobili (**lettera a**)).

Reca inoltre un novero di **definizioni (lettera b)**)

Applicazioni mobili sono: "il *software* applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori, per essere utilizzato dagli utenti su dispositivi mobili, quali *smartphone* e *tablet*; è

escluso il *software* che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso *hardware* informatico".

Sito web è "un insieme strutturato di pagine *Web* utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito *internet*".

Dati misurati sono "i risultati quantificati dell'attività di monitoraggio effettuata per verificare la conformità dei siti *web* e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente legge. I dati misurati comprendono informazioni quantitative sul campione di siti *web* e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i quali il numero di siti *web* e le applicazioni con il numero potenziale di visitatori o tenti, nonché informazioni quantitative sul livello di accessibilità".

Questo comma inoltre reca definizione - o meglio, individuazione - dei **soggetti erogatori**.

Siffatta individuazione avviene mediante rinvio normativo, all'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004.

Pertanto i soggetti erogatori risultano essere:

- ✓ le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001)¹;
- ✓ gli enti pubblici economici;
- ✓ le aziende private concessionarie di servizi pubblici;
- ✓ le aziende municipalizzate regionali;
- ✓ gli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici;
- ✓ le aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico;
- ✓ le aziende appaltatrici di servizi informatici;
- ✓ tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o *internet*.

Sono mantenute nella categoria dei soggetti erogatori, le emittenti di servizio pubblico.

Esse a rigore non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (v. suo articolo 1, paragrafo 3, lettera *a*). Tuttavia la

¹ Sono quindi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali (di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo").

medesima direttiva reca una clausola di cedevolezza (v. suo articolo 2) la quale consente agli Stati membri di mantenere o introdurre misure (beninteso conformi al diritto dell'Unione europea) che vadano al di là delle prescrizioni minime per l'accessibilità *web* di siti *internet* e applicazioni mobili stabilite dalla direttiva.

Il **comma 4** modifica l'articolo 3 della legge n. 4 del 2004 nonché introduce gli articoli *3-bis*, *3-ter*, *3-quater* e *3-quinquies*.

La novella all'articolo 3 della legge n. 4 traspone il "considerando n. 20" della direttiva, circa la sua non applicazione ai contenuti che si trovino esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di pubblico.

Il novello **articolo 3-bis** introdotto nella legge n. 4 declina i **principi di accessibilità** indicati dalla direttiva (percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e solidità).

Siffatta fruibilità ha da essere assicurata, tra l'altro, mediante:

- ✓ l'uniformità delle azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni;
- ✓ la separazione tra il contenuto, la presentazione e le modalità di funzionamento delle interfacce;
- ✓ la messa in disponibilità dell'informazione attraverso differenti canali sensoriali;
- ✓ l'indipendenza delle azioni da compiere per ottenere i servizi, dal dispositivo utilizzato per l'accesso;
- ✓ l'assenza di "ingiustificati" disagi o vincoli per l'utente nell'accesso al servizio o alle informazioni.

La determinazione delle regole tecniche necessarie per garantire l'accessibilità è demandata alla definizione delle linee guida da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (v. più oltre).

Il novello **articolo 3-ter** disciplina uno dei profili di maggiore novità rispetto all'attuale assetto normativo, in recepimento dell'articolo 5 della direttiva: quello relativo all'**onere sproporzionato**, in presenza del quale i soggetti erogatori possono astenersi dall'applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità.

Si è già rammentato come la definizione di onere sproporzionato - trasposta in questo nuovo articolo *3-ter* - sia già recata dalla legge di delega n. 163 del 2017 (articolo 14), che ravvisa per tale:

- ✓ un onere organizzativo o finanziario eccessivo;

- ✓ un onere che metta a rischio la capacità dell'ente di adempiere allo scopo prefissato (il novello articolo 3-ter impiega il termine "pregiudica", che si direbbe più stringente rispetto a "mette a rischio");
- ✓ un onere che metta a rischio ("pregiudica" nel novello articolo 3-ter) la capacità dell'ente di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi.

La legge delega n. 163 del 2017 pone, tra i principi e criteri direttivi, altresì la previsione che l'individuazione dell'onere sproporzionato sia fondata unicamente su motivazioni legittime, senza che possano considerarsi tali elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni. *Siffatta previsione non è ribadita espressamente entro il comma 3-ter.*

Il novello **articolo 3-*quater*** disciplina la **dichiarazione di accessibilità**.

È dichiarazione che i soggetti erogatori devono fornire circa la conformità degli strumenti informatici (inclusi i siti *web* e le applicazioni mobili, si è detto) alle prescrizioni in materia di accessibilità.

La dichiarazione di accessibilità deve essere resa in formato accessibile e pubblicata sul sito *web* del soggetto erogatore. Per le applicazioni mobili, deve essere resa al momento di scaricare l'applicazione, unitamente ad altre informazioni disponibili.

La dichiarazione deve contenere:

- ✓ l'indicazione delle parti di contenuto non accessibile per onere sproporzionato e delle correlative ragioni giustificative, nonché l'indicazione delle eventuali soluzioni di accessibilità alternative fornite;
- ✓ la descrizione del meccanismo di *feedback* (e relativo *link*) atto a consentire a chiunque di notificare ai soggetti erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici in termini di accessibilità, nonché di fare richiesta delle informazioni non accessibili;
- ✓ ed in caso di mancata (o insoddisfacente) risposta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di informazioni non accessibili, il *link* alla procedura per fare reclamo (v. subito oltre).

Il novello **articolo 3-*quinqües*** disciplina alcuni profili inerenti al **controllo e verifica**, relativi alla dichiarazione di accessibilità.

Esso imputa all'Agenzia per l'Italia digitale la verifica della conformità della dichiarazione di accessibilità alle linee guida (dalla medesima Agenzia), nonché una verifica circa i casi di inaccessibilità.

Demanda invece al difensore civico digitale (previsto dall'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale) la decisione, circa l'accessibilità, sia su contestazioni mosse dall'Agid sia su reclami degli utenti.

Il difensore civico digitale può, in tali casi, altresì disporre misure correttive.

Il difensore civico digitale

Tale ufficio è stato istituito presso l'AgID dal decreto legislativo n. 217 del 2017, modificativo del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

In particolare rileva l'articolo 17, comma 1-*quater* del Codice, come modificato da quel decreto legislativo.

Lì è stato previsto un 'accentramento' di funzioni (innanzi dislocate presso ciascuna amministrazione) di difesa civica a livello nazionale, per dirimere i dissidi fra cittadini e amministrazioni pubbliche in materia di digitale, a fini di una maggiore effettività dei diritti di cittadinanza digitale. Le è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità.

Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale (attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID) segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti pubblici che sono tenuti al loro rispetto.

Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.

Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito *internet* istituzionale.

Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.

Il **comma 5** modifica l'articolo 4 della legge n. 4 del 2004, a fini di **coordinamento normativo**, alla luce della cogente vincolatività che vengono ad assumere talune prescrizioni in materia di accessibilità.

Ne segue che l'ottemperanza a tali prescrizioni non possa più essere considerato motivo di preferenza (a parità di ogni altra condizione) nella valutazione dell'offerta tecnica, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici. Questo perché tale ottemperanza diviene obbligatoria, salvo i casi (si è ricordato l'onere sproporzionato) in cui sia consentito derogarvi.

Del pari di coordinamento normativo sono le novelle disposte dai **commi 6 e 7**.

Il **comma 8** modifica l'articolo 7 della legge n. 4, attribuendo all'**Agenzia per l'Italia digitale** una serie di compiti amministrativi (assegnati da quella legge alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento per

l'innovazione e le tecnologie, secondo assetto organizzativo rispondente al tempo in cui fu varata).

Tra i compiti assegnati, alcuni sono di nuova previsione: il **monitoraggio periodico** sulla conformità dei siti *web* e delle applicazioni mobili in materia di accessibilità (avvalendosi anche dell'istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione); la **relazione** sugli esiti di tale monitoraggio, da presentare ogni tre anni alla Commissione europea (come richiede l'articolo 8, par. 4 della direttiva) e da rendere pubblica in formato accessibile.

La novella inoltre sostituisce il riferimento al "concerto" con i ministri di settore, ove previsto, con la "intesa".

Si ricorda che il *concerto* si utilizza di norma nelle relazioni tra organi dello stesso ente: l'autorità concertante elabora uno schema di provvedimento e lo trasmette all'autorità concertata, che si trova in posizione di parità rispetto alla prima, fatto salvo il fatto che solo l'autorità concertante ha il potere d'iniziativa. Il consenso dell'autorità concertata condiziona l'emanazione del provvedimento: tale consenso è espresso con atto che, a differenza del modello dell'atto complesso non si fonde con quello dell'amministrazione precedente, che è l'unica ad adottare l'atto finale. L'*intesa* viene di norma raggiunta tra enti differenti (ad esempio tra Stato e regione). Analogamente a quanto accade per il concerto, un'amministrazione deve chiedere l'intesa ad altra autorità, il cui consenso condiziona l'atto finale.

L'Agenzia per l'Italia Digitale

L'AgID è un'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica. Ha il compito di coordinare le amministrazioni nel percorso di attuazione del Piano triennale per l'informatica della Pubblica amministrazione, favorendo la trasformazione digitale del Paese e di sostenere l'innovazione digitale e promuovere la diffusione delle competenze digitali anche in collaborazione con le istituzioni e gli organismi internazionali, nazionali e locali. Essa assorbe anche le funzioni dei preesistenti organismi DigitPA e Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

La *governance* dell'AgID è stata modificata dal decreto legislativo n. 179 del 2016 che ha abrogato le disposizioni concernenti la cabina di regia e ha previsto (art. 63) che il Presidente del Consiglio dei ministri possa nominare, per un periodo non superiore a tre anni, con proprio decreto, un Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, al quale competono funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione. Al Presidente del Consiglio spetta l'individuazione di uno o più progetti di rilevanza strategica e di interesse nazionale che possono essere affidati al commissario. Il commissario ha potere di impulso e coordinamento nei confronti delle amministrazioni responsabili

dell'attuazione dei citati progetti e può avvalersi del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Il commissario riferisce direttamente al Presidente del Consiglio. Lo stesso decreto legislativo ha istituito inoltre una Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, con il compito di supportare il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato nell'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione (art. 18 del d. lgs. n. 82 del 2005, come modificato dal decreto legislativo). La legge di bilancio per il 2017 ha assegnato al Commissario straordinario uno stanziamento di 11 milioni di euro per l'anno 2017 (nonché fino a ulteriori 9 milioni di euro a valere sui Fondi sviluppo e coesione del periodo 2014-2020) e di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione delle azioni e delle iniziative, nonché dei progetti connessi e strumentali all'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale e dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea.

Il **comma 9** (che modifica l'articolo 8 della legge n. 4) concerne l'**aggiornamento professionale** dei dipendenti dei soggetti pubblici erogatori, mediante corsi sull'accessibilità.

La novella include tra tali corsi quelli relativi alle modalità di creazione, gestione e aggiornamento di contenuti accessibili (nei siti *web* e nelle applicazioni mobili).

Il **comma 10** (che modifica l'articolo 9 della legge n. 4) concerne l'**inosservanza** delle disposizioni sull'accessibilità, recate dalla medesima legge.

Si viene a prevedere la rilevanza di tale inosservanza ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili.

Rimane ferma la rilevanza ai fini della responsabilità dirigenziale e della responsabilità disciplinare come regolate dal cd. Testo unico del pubblico impiego (v. articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Il **comma 11** 'decentra' presso l'**Agenzia per l'Italia digitale** (anziché la sede ministeriale) la determinazione delle **linee guida** circa i requisiti tecnici dell'accessibilità.

Siffatta scelta può dirsi omogenea con quella già contenuta nel decreto legislativo n. 217 del 2017, che ha rivisitato il Codice dell'amministrazione digitale ponendo in capo ad AgID (v. articolo 71 del Codice) la determinazione (non più di regole tecniche) bensì di linee guida, attuative di molteplici previsioni del Codice aventi carattere tecnico-operativo. Il fine è 'flessibilizzare' siffatto snodo operativo, di peculiare rilevanza ai fini dell'aggiornamento rispetto ad una incessante evoluzione tecnologica.

L'AgId emana - e aggiorna periodicamente - le linee guida sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nonché - ed è quest'ultima una nuova previsione - sentite le associazioni del settore industriale coinvolto nella creazione di *software* per l'accessibilità ai siti *web* e le applicazioni mobili.

Le linee guida stabiliscono:

- ✓ i requisiti tecnici per l'accessibilità;
- ✓ le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità nonché i programmi di valutazione assistita;
- ✓ il modello della dichiarazione di accessibilità;
- ✓ la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità;
- ✓ le circostanze che determinino un onere sproporzionato.

Il **comma 12** reca previsioni di mero coordinamento normativo.

Articolo 2 *(Norme transitorie e abrogazioni)*

Il **comma 1** prevede che la nuova disciplina in materia di accessibilità si applichi:

- ai siti *web* non pubblicati prima del 23 settembre 2018, a decorrere dal 23 settembre 2019;
- ai siti *web* pubblicati prima del 23 settembre 2018, a decorrere dal 23 settembre 2020;
- alle applicazioni mobili a decorrere dal 23 giugno 2021.

Siffatto *decalage* temporale riproduce quanto previsto dall'articolo 12, par. 3, della direttiva.

Il **comma 2** abroga il comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 179 del 2012, il quale attribuisce all'Agenzia per l'Italia digitale la competenza a ricevere le segnalazioni degli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e a richiedere, nel caso in cui la segnalazione sia fondata, l'adeguamento dei servizi stessi.

Il rinvio a tale disposizione - ovunque contenuto - deve considerarsi riferito al nuovo articolo 3-*quinquies* della legge n. 4 del 2004 (vedi sopra il comma 4 dell'articolo 1 dello schema).

La novella disposizione così richiamata attribuisce (sulla falsariga della direttiva) in prima istanza alle amministrazioni pubbliche la competenza ad effettuare la valutazione iniziale circa l'accessibilità.

Solo in sede di reclamo, si attiva un'istanza altra - il difensore civico digitale.

Tale nuova disciplina procedimentale risulta non compatibile con quella disegnata dall'articolo 9, comma 8 del decreto-legge n. 179 del 2012, il quale conseguentemente viene qui abrogato.

Il **comma 3** abroga il decreto ministeriale 8 luglio 2005 a decorrere dalla data di adozione delle linee guida di cui al citato articolo 1, comma 11, dello schema di decreto.

L'abrogazione è differita onde evitare possibili vuoti normativi (tenuto anche conto che le linee guida potranno essere adottate solo successivamente all'emanazione degli atti di esecuzione da parte della Commissione europea).

Articolo 3 ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

Conformemente a previsione della legge di delega, si prevede che l'attuazione del presente atto non possa importare nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

TESTO A FRONTE

Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4

Legge 9 gennaio 2004, n. 4	
Testo vigente	Testo modificato
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ACCESSO DEI SOGGETTI DISABILI AGLI STRUMENTI INFORMATICI	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ AGLI STRUMENTI INFORMATICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DA PARTE DEGLI UTENTI E, IN PARTICOLARE, DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Articolo 1 Obiettivi e finalità	Articolo 1 Obiettivi e finalità
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.	1. <i>Identico.</i>
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.	2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità , in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
Articolo 2 Definizioni	Articolo 2 Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:	1. <i>Identico:</i>
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di	a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili , nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza

Legge 9 gennaio 2004, n. 4	
Testo vigente	Testo modificato
coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;	discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
	<i>a-bis)</i> "applicazioni mobili": il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori, per essere utilizzato dagli utenti su dispositivi mobili, quali <i>smartphone</i> e <i>tablet</i>; è escluso il software che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico;
	<i>a-ter)</i> "sito Web": insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito internet;
	<i>a-quater)</i> "soggetti erogatori": i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1;
	<i>a-quinquies)</i> "dati misurati": i risultati quantificati dell'attività di monitoraggio effettuata per verificare la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente legge. I dati misurati comprendono informazioni quantitative sul campione di siti web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i quali il numero di siti web e le applicazioni con il numero potenziale di visitatori o utenti, nonché informazioni quantitative sul livello di accessibilità;
<i>b)</i> «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, <i>hardware</i> e <i>software</i> , che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere	<i>b)</i> <i>identica.</i>

Legge 9 gennaio 2004, n. 4	
Testo vigente	Testo modificato
alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.	
Articolo 3 Soggetti erogatori	Articolo 3 Soggetti erogatori
<p>1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o <i>internet</i>.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.</p>	<p>2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di utenti.</p>
	Articolo 3-bis Principi generali per l'accessibilità
	<p>1. I siti <i>web</i> e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori, sono accessibili se sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.</p>

Legge 9 gennaio 2004, n. 4	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>2. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti <i>web</i> e le applicazioni mobili, che presentano i seguenti requisiti:</p> <p><i>a)</i> accessibilità al contenuto del servizio da parte dell'utente;</p> <p><i>b)</i> fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata da:</p> <p>1) facilità e semplicità d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;</p> <p>2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibile l'informazione attraverso differenti canali sensoriali;</p> <p>3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e Informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l'accesso;</p> <p>4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente.</p> <p>3. Con le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 11, sono individuate le regole tecniche necessarie per garantire il rispetto dei principi e dei requisiti di accessibilità di cui ai commi 1 e 2.</p>

Legge 9 gennaio 2004, n. 4	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>Articolo 3-ter</p> <p>Individuazione dell'onere sproporzionato per l'accessibilità dei siti <i>web</i> e delle applicazioni mobili</p>
	<p>1. 1 soggetti erogatori applicano le prescrizioni in materia di accessibilità previste dalla presente legge sulla base del regolamento di cui all'articolo 10 e delle linee guida di cui all'articolo 11, salvo che, nei casi di accessibilità dei siti <i>web</i> e delle applicazioni mobili, ciò non imponga un onere sproporzionato.</p> <p>2. Per onere sproporzionato si intende un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacità degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilità.</p> <p>3. I soggetti erogatori effettuano, sulla base delle Linee guida di cui all'articolo 11, la valutazione relativa alla sussistenza delle circostanze che determinano l'onere sproporzionato.</p> <p>4. Nei casi di cui al comma 2, i soggetti erogatori effettuano la dichiarazione di accessibilità secondo le modalità di cui all'articolo 3-<i>quater</i>, comma 2, lettera a).</p>
	<p>Articolo 3-<i>quater</i></p> <p>Dichiarazione di accessibilità</p>

Legge 9 gennaio 2004, n. 4	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>1. I soggetti erogatori, forniscono e aggiornano periodicamente una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, esaustiva e chiara sulla conformità dei rispettivi siti <i>web</i> e applicazioni mobili alla presente legge.</p> <p>2. La dichiarazione di accessibilità comprende, altresì, i seguenti elementi:</p> <p>a) indicazione delle parti di contenuto del sito <i>web</i> o dell'applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato ai sensi dell'articolo 3-ter, con le motivazioni che ne giustificano l'inaccessibilità e l'indicazione di eventuali soluzioni di accessibilità alternative fornite dai soggetti erogatori;</p> <p>b) la descrizione del meccanismo di <i>feedback</i> e relativo <i>link</i>, istituito per consentire a chiunque di notificare ai soggetti erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti <i>web</i> e le applicazioni mobili, in termini di conformità ai principi di accessibilità di cui all'articolo 3-bis e alle prescrizioni in materia di accessibilità dettate dalle linee guida di cui all'articolo 11, nonché di richiedere le informazioni non accessibili e l'adeguamento dei sistemi;</p> <p>c) il <i>link</i> alla procedura di cui all'articolo 3-quinquies cui è possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta di cui alla lettera b).</p> <p>3. Il modello di dichiarazione di</p>

Legge 9 gennaio 2004, n. 4	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>accessibilità è definito con le linee guida di cui all'articolo 11, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione europea.</p> <p>4. La dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile e è pubblicata sul sito <i>web</i> del soggetto erogatore.</p> <p>5. Per le applicazioni mobili la dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile e è resa accessibile nel sito <i>web</i> del soggetto erogatore che ha sviluppato l'applicazione mobile, unitamente ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare l'applicazione.</p>
	<p>Articolo 3-<i>quinqies</i></p> <p>Procedura di attuazione</p>
	<p>1. La dichiarazione di accessibilità è verificata dall'Agenzia per l'Italia digitale con riferimento alla conformità al modello di cui all'articolo 3-<i>quater</i>, comma 3, e ai casi di inaccessibilità.</p> <p>2. In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità ovvero in caso di esito insoddisfacente del monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettere <i>a</i>) e <i>a-bis</i>), il difensore civico digitale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, decide in merito alla corretta attuazione della presente legge e dispone eventuali misure correttive.</p> <p>3. Il difensore civico digitale decide, altresì, nei casi di cui all'articolo 3-<i>quater</i>, comma 2, lettera <i>c</i>), su segnalazione dell'utente, disponendo eventuali misure correttive e</p>

Legge 9 gennaio 2004, n. 4	
Testo vigente	Testo modificato
	informando l'Agenzia per l'Italia digitale.
Articolo 4 Obblighi per l'accessibilità	Articolo 4 Obblighi per l'accessibilità
<p>1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.</p>	<p>1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con le linee guida di cui all'articolo 11 sono necessari. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è consentita nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato nei casi di cui all'articolo 3-ter ed è adeguatamente motivata.</p>
<p>2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti <i>internet</i> quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.</p>	<p>2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 11, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter. I contratti in essere alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla medesima data di adozione delle predette linee guida.</p>
<p>3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e</p>	<p>3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e</p>

Legge 9 gennaio 2004, n. 4	
Testo vigente	Testo modificato
servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.	servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori con disabilità o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione <i>hardware</i> e <i>software</i> e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.	4. <i>Identico.</i>
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.	5. <i>Identico.</i>
Articolo 5 Accessibilità degli strumenti didattici e formativi	Articolo 5 Accessibilità degli strumenti didattici e formativi
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.	1. <i>Identico.</i>
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la	2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la

Legge 9 gennaio 2004, n. 4	
Testo vigente	Testo modificato
fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.	fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili anche agli alunni con disabilità e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
Articolo 6 Verifica dell'accessibilità su richiesta	Articolo 6 Verifica dell'accessibilità su richiesta
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti <i>internet</i> o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3.	1. L'Agenzia per l'Italia digitale valuta su richiesta l'accessibilità dei siti web e applicazioni mobili o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati: <i>a)</i> le modalità con cui può essere richiesta la valutazione; <i>b)</i> i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione; <i>c)</i> il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità; <i>d)</i> le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.	2. <i>Identico.</i>
Articolo 7 Compiti amministrativi	Articolo 7 Compiti amministrativi
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12	1. L'Agenzia per l'Italia digitale:

Legge 9 gennaio 2004, n. 4	
Testo vigente	Testo modificato
febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:	
a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;	a) <i>identica</i> ;
	a-bis) effettua il monitoraggio periodico sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili in materia di accessibilità, avvalendosi anche dell'istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM);
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;	b) <i>identica</i> ;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;	c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dalle linee guida di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;	d) promuove, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione	e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra le persone con disabilità delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili , dotati di configurazioni particolari e al

Legge 9 gennaio 2004, n. 4	
Testo vigente	Testo modificato
tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;	sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità delle persone con disabilità ;
<i>f)</i> favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di <i>hardware</i> e <i>software</i> , anche per la proposta di nuove iniziative;	<i>f)</i> favorisce, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di persone con disabilità , associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di <i>hardware</i> e <i>software</i> , anche per la proposta di nuove iniziative;
<i>g)</i> promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;	<i>g)</i> promuove, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità ; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;
<i>h)</i> definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi di formazione del personale.	<i>h)</i> definisce, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili , nonché l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi di formazione del personale in conformità alla legislazione europea vigente .

Legge 9 gennaio 2004, n. 4	
Testo vigente	Testo modificato
	<i>h-bis</i>) entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, presenta alla Commissione europea una relazione sugli esiti del monitoraggio sulla conformità dei siti <i>web</i> e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2102, includendo i dati misurati. Il contenuto delle relazioni è reso pubblico in un formato accessibile.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.	<i>2. Identico.</i>
Articolo 8 Formazione	Articolo 8 Formazione
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive.	<i>1. Identico.</i>
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.	<i>2. Identico.</i>
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono	3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono

Legge 9 gennaio 2004, n. 4	
Testo vigente	Testo modificato
corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità.	corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità, ivi inclusi quelli relativi alle modalità di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti accessibili dei siti <i>web</i> e delle applicazioni mobili.
Articolo 9 Responsabilità	Articolo 9 Responsabilità
1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.	1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della <i>performance</i> individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.
Articolo 10 Regolamento di attuazione	Articolo 10 Regolamento di attuazione
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: <i>a)</i> i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità; <i>b)</i> i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2; <i>c)</i> i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche; <i>d)</i> i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.	1. <i>Identico.</i>
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le	2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le

Legge 9 gennaio 2004, n. 4	
Testo vigente	Testo modificato
<p>associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di <i>hardware</i> e <i>software</i> e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>	<p>associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di <i>hardware</i> e <i>software</i> e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>
<p>Articolo 11 Requisiti tecnici</p>	<p>Articolo 11 Requisiti tecnici</p>
<p>1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'articolo 10:</p>	<p>1. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, nonché quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l'accessibilità di siti web e applicazioni mobili emana, in conformità alle procedure e alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite linee guida con cui, nel rispetto degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea ai sensi delle direttive sull'accessibilità, sono stabiliti:</p>
<p>a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità;</p>	<p>a) i requisiti tecnici per l'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, conformemente ai principi di cui all'articolo 3-bis;</p>
<p>b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti <i>internet</i>, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.</p>	<p>b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nonché i programmi di valutazione assistita</p>

Legge 9 gennaio 2004, n. 4	
Testo vigente	Testo modificato
	utilizzabili a tale fine;
	c) il modello della dichiarazione di accessibilità di cui all'articolo 3-<i>quater</i>;
	d) la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti <i>web</i>, e le applicazioni mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilità, prendendo come riferimento i valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005;
	e) le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l'accessibilità di un sito <i>web</i> o applicazione mobile.
	2. Le linee guida sono aggiornate o modificate con le procedure di cui al comma 1.
<p>Articolo 12</p> <p>Normative internazionali</p>	<p>Articolo 12</p> <p>Normative internazionali</p>
<p>1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti</p>	<p>1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e le linee guida di cui all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti</p>

Legge 9 gennaio 2004, n. 4	
Testo vigente	Testo modificato
dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.	dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.
2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.	<i>Abrogato</i>